

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 luglio 2020, n. 097/Pres.

**Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).**

Modifiche approvate da:

DPRReg. 16/2/2021, n. 016/Pres. (B.U.R. 3/3/2021, n. 9).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti beneficiari
Art. 4	Requisiti dei beneficiari
Art. 5	Verifica contenimento rette
Art. 6	Criteri e modalità di riparto del Fondo
Art. 7	Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo
Art. 8	Modalità di comunicazione degli atti del procedimento
Art. 9	Determinazione delle spese e dei costi per la gestione dei nidi
Art. 10	Documentazione della spesa
Art. 11	Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali
Art. 12	Rideterminazioni, revoche e controlli
Art. 13	Modifiche alla modulistica
Art. 14.	Rinvio
Art. 15	Abrogazioni
Art. 16	Norme transitorie
Art. 17	Entrata in vigore

## Art. 1

### *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi, in attuazione dell'articolo 15 ter, commi 3 e 3 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al contenimento delle rette dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori pubblici e privati e del privato sociale accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.

3. La concessione e l'erogazione dei contributi sono condizionati alla continuità dell'esercizio del servizio e al contenimento delle rette nell'anno educativo successivo.

4. L'importo del contributo è determinato in applicazione dei criteri di cui all'articolo 6 e, comunque in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e le entrate riferibili al medesimo periodo.

## Art. 2

### *(Definizioni)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
- a) ricettività: quella riportata nell'atto di autorizzazione al funzionamento;
  - b) bambini accolti: i bambini ammessi e iscritti nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e per cui si chiede il contributo e che occupano un posto nel nido d'infanzia di cui il richiedente contributo ne sostiene i costi di gestione e ne introita le rette di frequenza;
  - c) mese di funzionamento del servizio: ogni mese intero o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni di funzionamento del nido d'infanzia per cui si chiede il contributo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno educativo in corso;
  - d) anno educativo in corso: l'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda;
  - e) contenimento rette: limite all'aumento delle rette a carico delle famiglie applicato nell'anno successivo all'anno educativo in corso.

## Art. 3

### *(Soggetti beneficiari)*

1. Possono presentare domanda di concessione di contributo di cui all'articolo 1, comma 3, alternativamente:

- a) i gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d'infanzia presenti nel territorio regionale avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in possesso di accreditamento in corso di validità al momento della presentazione della domanda secondo quanto previsto agli articoli 18 e 20 della legge regionale 20/2005.
- b) i soggetti che hanno ricevuto, in base a specifici accordi con i soggetti di cui alla lettera a), titolo a gestire i nidi d'infanzia e sono delegati, da parte degli stessi, a presentare domanda di contributo e a esserne beneficiari ai sensi dell'articolo 7 e che svolgeranno l'attività nell'anno educativo successivo.

Art. 4  
(Requisiti dei beneficiari)

1. Possono presentare domanda i soggetti che daranno continuità al servizio nell'anno educativo successivo all'anno educativo in corso.

2. Possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo successivo all'anno educativo in corso, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio<sup>1</sup> di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno educativo in corso.

3. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, il contenimento si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo in corso.

4. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 che, nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda, sono stati gestori per almeno quattro mesi computati in base all'articolo 2, comma 1, lettera c), e che presentano una media di bambini accolti calcolata in base all'articolo 6, comma 1, non inferiore a 1.

5. Non possono presentare domanda i soggetti gestori di servizi educativi denominati sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

6. Non possono presentare domanda i soggetti che, nel corso dell'anno educativo in corso, a seguito dei controlli disposti dal Comune sulla sussistenza o permanenza dei requisiti necessari al funzionamento, abbiano subito un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di revoca di accreditamento.

---

<sup>1</sup> Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPR n. 16/2021, n. 016/Pres. (B.U.R. 3/3/2021, n. 9).

#### Art. 5

##### *(Verifica contenimento rette)*

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui all'articolo 4, comma 2, i soggetti richiedenti dichiarano, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, gli importi delle rette applicate per l'anno educativo in corso e per quelle previste per l'anno educativo successivo.

2. Il contenimento deve essere attribuito a ogni tipologia di retta mensile applicata, pena l'esclusione dal contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, per i servizi gestiti da Comuni o di servizi per il quale l'accesso è regolato dai Comuni.

#### Art. 6

##### *(Criteri e modalità di riparto del Fondo)*

1. Le risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono ripartite tra i soggetti indicati all'articolo 3, ammessi al contributo a seguito degli esiti dell'istruttoria sulla base del criterio del numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date indicate nel comma successivo, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino a un massimo di euro 2.000,00 annui per bambino.

2. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile dell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda.

3. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 1 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

#### Art. 7

##### *(Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo)*

1. La domanda per accedere al contributo di cui al presente regolamento è presentata dai soggetti di cui all'articolo 3, alla Direzione competente in materia di politiche per la famiglia, a pena di inammissibilità, dal 1° maggio ed entro il termine

perentorio del 31 luglio di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli articoli 64 e 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con raccomandata A.R., a mezzo PEC o mediante consegna a mano.

2. La domanda, unitamente alla dichiarazione di contenimento delle rette, redatta esclusivamente secondo il modello di cui all'Allegato A al presente regolamento, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante del richiedente di cui all'articolo 3 oppure, nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico, dal responsabile dell'ufficio competente secondo il rispettivo ordinamento.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) deve essere allegata alla domanda, a pena di inammissibilità la delega redatta in conformità all'Allegato B al presente regolamento.

4. Per ogni nido d'infanzia può essere presentata una sola domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

#### Art. 8

##### *(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)*

1. L'avvio del procedimento amministrativo, l'elenco dei soggetti ammessi con il relativo importo del contributo, l'elenco dei soggetti non ammessi con l'indicazione dei motivi di esclusione e l'atto di concessione sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio e dell'esito del procedimento.

#### Art. 9

##### *(Determinazione delle spese e dei costi per la gestione dei nidi)*

1. Ai fini del calcolo delle spese di cui all'articolo 1, comma 4, si considerano tutte quelle contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria del nido d'infanzia di competenza del periodo di tempo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno educativo in corso.

2. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per educatori, docenti e ausiliari;
- b) spese per la formazione del personale;
- c) spese per acquisto di materiali di consumo, giochi, materiale didattico;
- d) spese di noleggio di attrezzature per le attività didattiche;

e) spese generali di gestione e spese per l'acquisto di derrate alimentari o del servizio mensa.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo qualora non sia recuperabile.

#### Art. 10

##### *(Documentazione della spesa)*

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario e rendicontata ai sensi degli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

3. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

4. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e dai relativi bonifici e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore.

5. Nel caso di F24 cumulativi, è allegato un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario che ne dettaglia la composizione del pagamento.

#### Art. 11

##### *(Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali)*

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del servizio competente entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000, e può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 70 per cento dell'importo complessivamente spettante; il saldo viene erogato sulla base della rendicontazione di cui al presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 3 ter della legge regionale 20/2005 le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.

3. La rendicontazione è effettuata entro i termini stabiliti nel decreto di concessione con le modalità di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

4. In sede di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, i beneficiari presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali, attesti: a) l'utilizzo parziale o totale del contributo; b) che il contributo rendicontato non supera la differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso e le entrate riferibili al medesimo periodo, come previsto all'articolo 1, comma 4, e nel calcolo delle entrate non viene computato l'importo del contributo concesso.

5. L'eventuale documentazione di spesa prevista dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 deve essere prodotta in relazione all'importo del contributo concesso, deve essere direttamente riferibile alla gestione del servizio per l'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e deve risultare regolarmente quietanzata alla data di presentazione del rendiconto.

6. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso è confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza detraendo, dalle spese ammissibili a rendiconto sostenute nel periodo di cui all'articolo 9, comma 1, l'importo complessivo delle entrate riferibili al medesimo periodo.

#### Art. 12

##### *(Rideterminazioni, revoche e controlli)*

1. Qualora in sede di rendicontazione risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate dell'anno educativo in corso, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.

1 bis. Qualora in sede di rendicontazione risulti che le entrate superino le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda, il contributo viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata.<sup>2</sup>

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 16/2/2021, n. 016/Pres. (B.U.R. 3/3/2021, n. 9).

calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

3. In caso di cessazione o sospensione dell'attività nel corso dell'anno successivo a quello in corso o del mancato contenimento delle rette il contributo viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

4. In relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 4 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.

5. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 4, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e presentare tempestivamente e comunque entro 20 giorni la documentazione richiesta.

#### Art. 13

##### *(Modifiche alla modulistica)*

1. Eventuali modifiche agli allegati al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale in materia di politiche per la famiglia, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Art. 14

##### *(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

#### Art. 15

##### *(Abrogazioni)*

1. È abrogato il regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128.

Art. 16  
(Norme transitorie)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, per il solo anno 2020 le domande possono essere presentate dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 21 agosto 2020.

2. Alle domande già presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 128/2011 per le quali non è intervenuto il provvedimento di concessione si applicano le disposizioni del presente regolamento. Le domande sono eventualmente integrate su richiesta della Direzione competente entro i termini stabiliti dalla richiesta di integrazione.

3. Ai procedimenti per i quali è già intervenuto il provvedimento di concessione continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 128/2011.

4. In deroga all'articolo 6, comma 1, causa emergenza epidemiologica covid-19 e solo per le domande presentate nel 2020 il numero di mesi di effettivo funzionamento del servizio è quello previsto dalla segnalazione certificata di inizio attività.

5. In deroga all'articolo 6, comma 2, causa emergenza epidemiologica covid-19 e solo per le domande presentate nel 2020 si fa riferimento al numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre 2019 o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 1° febbraio 2020.

6. Solo per l'anno 2020 in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di correzionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio) il 30% del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri previsti dal presente regolamento, esclusivamente tra i soggetti gestori richiedenti che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70% e il 100% del valore previsto originariamente dal contratto. Tali soggetti sottoscrivono anche la domanda di cui all'Allegato C al presente regolamento.

7. In applicazione dell'articolo 9, comma 11 della legge regionale 6/2020 la domanda per l'anno 2020 può essere presentata dai soggetti gestori pubblici e privati di servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 20/2005, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48

(Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.

Art. 17  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.